

N. 323

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/
UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche -
RAEE

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 8
della legge 13 giugno 2025, n. 91)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 ottobre 2025)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D158/25

Roma, 10-10-2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 08 ottobre 2025, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/884 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 MARZO 2024 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – RAEE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A livello nazionale, la normativa di riferimento per la gestione dei RAEE è rappresentata dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che ha dato attuazione alla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il d.lgs. n. 49/2014, disciplina, tra l'altro, le modalità di finanziamento dei RAEE, che possono essere poste in capo ai produttori di AEE o ai detentori di tali rifiuti.

Tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), che danno origine ai RAEE, la direttiva 2012/19/UE ha incluso anche i pannelli fotovoltaici, in particolare alla categoria 4 degli allegati I e II, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva medesima. I pannelli non erano contemplati nella precedente direttiva 2002/96/CE relativa alla gestione dei RAEE, quindi il 2012 segna il momento storico in cui i pannelli fotovoltaici entrano nell'ambito di applicazione della normativa RAEE a livello unionale.

La direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata successivamente modificata dalla direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 e, pertanto, si rende necessario provvedere al recepimento di tale direttiva nell'ordinamento nazionale, attraverso la modifica del d.lgs. n. 49/2014.

Le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2024/884 derivano dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Causa C-181/20) del 25 gennaio 2022. Con la sentenza in argomento, la Corte ha dichiarato invalido l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, nella misura in cui imponeva ai produttori di pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012 di sostenere i costi di gestione dei RAEE professionali, a causa di un effetto retroattivo ingiustificato e in violazione del principio della certezza del diritto.

La determinazione della Corte discende dal fatto che, prima dell'adozione della direttiva 2012/19/UE, gli Stati membri avevano la possibilità di scegliere se attribuire i costi relativi alla gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici al detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure al produttore o al distributore di tali pannelli, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Successivamente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, è stato definito che tali costi dovessero essere a carico dei produttori in tutti gli Stati membri, anche per quanto concerne i pannelli fotovoltaici già immessi sul mercato in vigenza della sola direttiva 2008/98/CE.

Su questo punto, la Corte ha ritenuto che la retroattività delle suddette disposizioni relative ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della direttiva 2012/19/UE (ossia finanziamento del fine vita a carico dei produttori) fosse invalida e passibile di violazione del principio della certezza del diritto.

Al fine di dare esecuzione alla sentenza è stato quindi modificato l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, relativo al finanziamento della raccolta e del trattamento dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici (professionali).

Inoltre, sebbene non fosse stato esplicitamente preso in considerazione dalla sentenza della Corte di giustizia in argomento, con la direttiva (UE) 884/2024 è stato modificato anche l'articolo 12 della direttiva 2012/19/UE, in quanto conteneva disposizioni analoghe per i pannelli fotovoltaici e i relativi rifiuti di natura domestica, così come per altre apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Tali disposizioni potevano essere considerate retroattive sulla base del ragionamento della Corte. Le modifiche, peraltro, hanno riguardato anche altri prodotti che, dal 15 agosto 2018, sono rientrati nell' "ambito di applicazione aperto" della direttiva RAEE, con fattispecie simili a quella dei pannelli fotovoltaici menzionati nella sentenza. Pertanto, è stato precisato che, solo a partire dal 15 agosto 2018, i produttori sono tenuti a finanziare la gestione dei rifiuti derivanti dalle AEE, che rientrano nell'ambito di applicazione aperto.

Stante quanto sopra, la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*”, all'articolo 8, comma 1, prevede i principi e i criteri direttivi per il recepimento nell'ordinamento nazionale delle modifiche apportate alla direttiva 2012/19/UE da parte della direttiva (UE) 884/2024, che vengono di seguito riportati:

- a) riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici adeguandola alla direttiva (UE) 2024/884, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884;
- b) adeguare la disciplina relativa al finanziamento della gestione dei rifiuti originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse dai pannelli fotovoltaici alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
- c) adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 1, punti 4) e 5), della direttiva (UE) 2024/884, relativi agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori, sia agli operatori degli impianti di trattamento, senza prevedere oneri sproporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie imprese, e nel rispetto dei principi di semplificazione e digitalizzazione degli obblighi informativi.

In questo contesto, lo schema di decreto legislativo proposto interviene sul d.lgs. n. 49/2014 per adeguarlo alla direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE.

L'**articolo 1** prevede la modifica dell'articolo 4, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 49/2014, ampliando la definizione di “RAEE storici” e adeguando la stessa a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) e al paragrafo 3 della direttiva (UE) 2024/884 che ha modificato gli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE, tenuto conto delle previsioni della direttiva 2008/98/CE.

Con il presente articolo si dà attuazione ai principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 8 della legge n. 91/2025.

La nuova definizione, considerando le diverse date di inclusione nell'ambito di applicazione della normativa RAEE delle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 49/2014 e delle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo, si pone l'obiettivo di

disciplinare il finanziamento della gestione dei RAEE storici derivanti da queste apparecchiature, sia di natura domestica che di natura professionale. Con la novella introdotta i RAEE storici sono, pertanto, intesi come derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima che le stesse apparecchiature fossero assoggettate alla normativa RAEE. La modifica è connessa alle ulteriori modifiche riguardanti gli articoli 23, 24, 24-bis e 40, comma 3, del d.lgs. n. 49/2014 che disciplinano, rispettivamente, il finanziamento della gestione dei RAEE domestici, dei RAEE professionali e dei rifiuti di pannelli fotovoltaici.

In tal senso, il **punto 1)** della nuova lettera o) dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 49/2014 allinea la definizione di RAEE storici a quanto riportato nella direttiva (UE) 884/2024, escludendo i rifiuti di pannelli fotovoltaici. La finalità è quella di definire i soggetti a carico dei quali è posto il finanziamento della gestione dei RAEE storici derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 49/2014, immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005.

Il **punto 2)** della medesima lettera o) amplia la definizione dei RAEE storici, inserendo in tale ambito tutti quei RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 49/2014 (entrate nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/19/UE, e quindi del d.lgs. n. 49/2014 a partire dal 15 agosto 2018, ma immesse sul mercato anteriormente a tale data). Anche in tale caso restano esclusi i rifiuti di pannelli fotovoltaici.

In particolare, l'introduzione di tali RAEE all'interno dei RAEE storici, anche tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, permette che il finanziamento della gestione di questi RAEE possa essere posto in capo ai produttori delle AEE, secondo le scelte effettuate dallo Stato membro. Tale modifica permette di evitare che vi siano RAEE "orfani" a causa di una mancata individuazione del responsabile, soprattutto nel caso dei RAEE domestici che vengono conferiti ai centri di raccolta oppure ai punti di raccolta dei distributori da parte dei consumatori.

L'**articolo 2** dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 23, comma 1, del d.lgs. n. 49/2014. Tale articolo disciplina la gestione dei RAEE domestici. La sua modifica prevede che per i RAEE storici domestici (secondo la nuova definizione introdotta dall'articolo 1 sopraindicato), diversi dai pannelli fotovoltaici, il finanziamento della gestione del fine vita venga posto in capo ai produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i relativi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento. Tale disposizione recepisce l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (UE) 2024/884 che ha modificato l'articolo 12 della direttiva 2012/19/UE e che fa esplicito riferimento ai RAEE storici derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2012/19/UE, immessi sul mercato anteriormente al 13 agosto 2005.

Inoltre, per quanto concerne i RAEE storici derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 49/2014 (ossia entrati nell'ambito di applicazione della normativa RAEE a partire dal 15 agosto 2018) si è tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 8 e 14 della direttiva 2008/98/CE, che consentono agli Stati membri di individuare il soggetto, tra cui il produttore del prodotto, che deve farsi carico dei costi per la gestione di determinate tipologie di rifiuti. In tal senso, in linea con l'attuale assetto gestionale della filiera dei RAEE, si è scelto di attribuire tali costi al produttore.

Lo stesso articolo 2 modifica l'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 49/2014 disponendo che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),

esclusi i RAEE derivanti da pannelli fotovoltaici, sono a carico dei produttori che possono occuparsene in maniera collettiva o individualmente. La modifica deriva dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva (UE) 884/2024, che ha modificato l'articolo 12 della direttiva 2012/19/UE.

Con il presente articolo si dà attuazione ai principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 8 della legge n. 91/2025.

L'**articolo 3** dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 24, comma 1, del d.lgs. n. 49/2014. Tale articolo disciplina la gestione dei RAEE professionali. La relativa modifica prevede che per i RAEE storici professionali (secondo la nuova definizione introdotta dall'articolo 1 del decreto in discussione), il finanziamento della gestione del fine vita sia posto a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero a carico del detentore negli altri casi.

Tale disposizione attua l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/884 che ha modificato l'articolo 13 della direttiva 2012/19/UE e che fa esplicito riferimento ai RAEE storici derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 49/2014, immesse sul mercato anteriormente al 13 agosto 2005.

Inoltre, per quanto concerne i RAEE storici derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 49/2014, si è tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 8 e 14 della direttiva 2008/98/CE che consentono agli Stati membri di individuare il soggetto che deve farsi carico dei costi per la gestione di determinate tipologie di rifiuti. In tal senso, in linea con l'attuale assetto gestionale della filiera dei RAEE, si è scelto di attribuire tali costi al produttore nel caso di fornitura di una nuova AEE equivalente oppure al detentore negli altri casi.

L'articolo 3 dello schema di decreto, inoltre, modifica l'articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 49/2014, disponendo che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) immesse a partire dal 15 agosto 2018 sono a carico dei produttori che possono occuparsene in maniera collettiva o individualmente, esclusi i RAEE derivanti da pannelli fotovoltaici. La modifica attua l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 884/2024, che ha modificato l'articolo 13 della direttiva 2012/19/UE.

Con il presente articolo si dà attuazione ai principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 8 della legge n. 91/2025.

L'**articolo 4** modifica l'articolo 24-*bis* del d.lgs. n. 49/2014, che disciplina la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico (pannelli fotovoltaici), sia di natura domestica che professionale.

In particolare, la modifica proposta pone in capo ai produttori il finanziamento per la gestione dei RAEE da pannelli fotovoltaici a partire dal 13 agosto 2012, così come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, punto 1 e paragrafo 3 della direttiva (UE) 884/2024, che ha modificato gli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE ferma restando, negli altri casi, la disciplina vigente in materia di responsabilità del finanziamento della gestione del rifiuto.

La disposizione fa salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati con i Conti Energia (I Conto Energia DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006, II Conto Energia DM 19 febbraio 2007, III Conto Energia DM 6 agosto 2010, IV Conto Energia DM 5 maggio 2011 e V Conto Energia DM 5 luglio 2012). Tali strumenti di garanzia finanziaria sono a carico dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati (proprietari degli impianti) che, nel quadro normativo rappresentato dalla direttiva 2012/19/UE e dalla direttiva

2008/98/CE, come detentori dei rifiuti; pertanto, la garanzia per la gestione del fine vita e quindi il finanziamento risulta essere in linea con la modifica normativa. Al riguardo, si segnala che il V Conto Energia è stato concluso nel luglio 2013 e pertanto quota parte dei pannelli incentivati installati dopo il 13 agosto 2012 e fino al luglio 2013 è in capo al soggetto responsabile, ossia al detentore del rifiuto.

Con il presente articolo si dà attuazione ai principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 8 della legge n. 91/2025.

L'**articolo 5** modifica l'articolo 28 del d.lgs. n. 49/2014. Tale articolo disciplina il marchio di identificazione del produttore ed è stato aggiornato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5 della direttiva (UE) 884/2024, che ha modificato gli articoli 14 e 15 della direttiva 2012/19/UE.

Con il presente articolo si dà attuazione al criterio direttivo di cui alla lettera c) del citato articolo 8 della legge n. 91/2025.

L'**articolo 6** modifica l'articolo 40, comma 3, del d.lgs. n. 49/2014 eliminando il primo periodo che prevedeva il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati immessi sul mercato antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 49/2014, a carico dei produttori. Tale disposizione si poneva parzialmente in contrasto con quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, punto 1 e paragrafo 3 della direttiva (UE) 884/2024 che ha modificato gli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE, per quanto attiene al finanziamento del fine vita da parte dei produttori a partire dal 13 agosto 2012. Ne deriva che, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria, se i pannelli sono stati immessi a partire dal 13 agosto 2012, il finanziamento della gestione del fine vita è a carico dei produttori.

Con il presente articolo si dà attuazione ai principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 8 della legge n. 91/2025.

L'**articolo 7**, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/884 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 MARZO 2024 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – RAEE

RELAZIONE TECNICA

La direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata successivamente modificata dalla direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024.

Le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2024/884 derivano dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Causa C-181/20) del 25 gennaio 2022, con la quale è stato dichiarato invalido l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, nella misura in cui imponeva ai produttori di pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012 di sostenere i costi di gestione dei RAEE professionali, a causa di un effetto retroattivo ingiustificato e in violazione del principio della certezza del diritto.

La determinazione della Corte discende dal fatto che, prima dell'adozione della direttiva 2012/19/UE, gli Stati membri avevano la possibilità di scegliere se attribuire i costi relativi alla gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici al detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure al produttore o al distributore di tali pannelli, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Successivamente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, è stato definito che tali costi dovessero essere a carico dei produttori in tutti gli Stati membri, anche per quanto concerne i pannelli fotovoltaici già immessi sul mercato in vigore della sola direttiva 2008/98/CE.

Su questo punto, la Corte ha ritenuto che la retroattività delle suddette disposizioni relative ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della direttiva 2012/19/UE (ossia finanziamento del fine vita a carico dei produttori) fosse invalida e passibile di violazione del principio della certezza del diritto.

Lo schema di decreto legislativo proposto interviene sul d.lgs. n. 49/2014 per adeguarlo alla direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE.

L'**articolo 1** prevede la modifica dell'articolo 4, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 49/2014, ampliando la definizione di "RAEE storici" e adeguando la stessa a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) e al paragrafo 3 della direttiva (UE) 2024/884 che ha modificato gli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE, tenuto conto delle previsioni della direttiva 2008/98/CE.

In tal senso, il **punto 1)** della nuova lettera o) dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 49/2014 allinea la definizione di RAEE storici a quanto riportato nella direttiva (UE) 884/2024, escludendo i rifiuti di pannelli fotovoltaici. Il **punto 2)** della medesima lettera o) amplia la definizione dei RAEE storici, inserendo in tale ambito tutti quei RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 49/2014 (entrate nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/19/UE, e quindi del d.lgs. n. 49/2014 a partire dal 15 agosto 2018, ma immesse sul mercato anteriormente a tale data). Anche in tale caso restano esclusi i rifiuti di pannelli fotovoltaici.

Pertanto, le disposizioni introdotte, presentano natura ordinamentale.

L'**articolo 2** dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 23, comma 1, del d.lgs. n. 49/2014. Tale articolo disciplina la gestione dei RAEE domestici. La sua modifica prevede che per i



RAEE storici domestici (secondo la nuova definizione introdotta dall'articolo 1 sopraindicato), diversi dai pannelli fotovoltaici, il finanziamento della gestione del fine vita venga posto in capo ai produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i relativi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento.

Inoltre, per quanto concerne i RAEE storici derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 49/2014 (ossia entrati nell'ambito di applicazione della normativa RAEE a partire dal 15 agosto 2018) si è tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 8 e 14 della direttiva 2008/98/CE, che consentono agli Stati membri di individuare il soggetto, tra cui il produttore del prodotto, che deve farsi carico dei costi per la gestione di determinate tipologie di rifiuti. In tal senso, in linea con l'attuale assetto gestionale della filiera dei RAEE, si è scelto di attribuire tali costi al produttore.

Lo stesso articolo 2 modifica l'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 49/2014 disponendo che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), esclusi i RAEE derivanti da pannelli fotovoltaici, sono a carico dei produttori che possono occuparsene in maniera collettiva o individualmente. La modifica deriva dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva (UE) 884/2024, che ha modificato l'articolo 12 della direttiva 2012/19/UE.

Pertanto, le disposizioni introdotte, mirando ad attribuire il finanziamento della gestione dei RAEE ai produttori, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 3** dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 24, comma 1, del d.lgs. n. 49/2014. Tale articolo disciplina la gestione dei RAEE professionali. La relativa modifica prevede che per i RAEE storici professionali (secondo la nuova definizione introdotta dall'articolo 1 del decreto in discussione), il finanziamento della gestione del fine vita sia posto a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero a carico del detentore negli altri casi.

Inoltre, per quanto concerne i RAEE storici derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 49/2014, si è tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 8 e 14 della direttiva 2008/98/CE che consentono agli Stati membri di individuare il soggetto che deve farsi carico dei costi per la gestione di determinate tipologie di rifiuti. In tal senso, in linea con l'attuale assetto gestionale della filiera dei RAEE, si è scelto di attribuire tali costi al produttore nel caso di fornitura di una nuova AEE equivalente oppure al detentore negli altri casi.

L'articolo 3 dello schema di decreto, inoltre, modifica l'articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 49/2014, disponendo che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) immesse a partire dal 15 agosto 2018 sono a carico dei produttori che possono occuparsene in maniera collettiva o individualmente, esclusi i RAEE derivanti da pannelli fotovoltaici. La modifica attua l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 884/2024, che ha modificato l'articolo 13 della direttiva 2012/19/UE.

Pertanto, le disposizioni introdotte, mirando ad attribuire il finanziamento della gestione dei RAEE ai produttori o ai detentori di tali rifiuti, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 4** modifica l'articolo 24-bis del d.lgs. n. 49/2014, che disciplina la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico (pannelli fotovoltaici), sia di natura domestica che professionale.

In particolare, la modifica proposta pone in capo ai produttori il finanziamento per la gestione dei RAEE da pannelli fotovoltaici a partire dal 13 agosto 2012, così come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, punto 1 e paragrafo 3 della direttiva (UE) 884/2024, che ha modificato gli articoli 12 e



13 della direttiva 2012/19/UE, ferma restando, negli altri casi, la disciplina vigente in materia di responsabilità del finanziamento della gestione del rifiuto.

La disposizione fa salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati con i Conti Energia (I Conto Energia DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006, II Conto Energia DM 19 febbraio 2007, III Conto Energia DM 6 agosto 2010, IV Conto Energia DM 5 maggio 2011 e V Conto Energia DM 5 luglio 2012). Tali strumenti di garanzia finanziaria sono a carico dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati (proprietari degli impianti) che, nel quadro normativo rappresentato dalla direttiva 2012/19/UE e dalla direttiva 2008/98/CE, sono qualificati come detentori dei rifiuti; pertanto, la garanzia per la gestione del fine vita e quindi il finanziamento risulta essere in linea con la modifica normativa. Al riguardo, si segnala che il V Conto Energia è stato concluso nel luglio 2013 e pertanto quota parte dei pannelli incentivati installati dopo il 13 agosto 2012 e fino al luglio 2013 è in capo al soggetto responsabile, ossia al detentore del rifiuto.

Pertanto, le disposizioni introdotte, mirando ad attribuire il finanziamento della gestione dei RAEE di pannelli fotovoltaici ai produttori o ai detentori di tali rifiuti, non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 5** modifica l'articolo 28 del d.lgs. n. 49/2014. Tale articolo disciplina il marchio di identificazione del produttore ed è stato aggiornato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5 della direttiva (UE) 884/2024, che ha modificato gli articoli 14 e 15 della direttiva 2012/19/UE.

Pertanto, le disposizioni introdotte, riguardando adempimenti a carico dei produttori, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 6** modifica l'articolo 40, comma 3, del d.lgs. n. 49/2014 eliminando il primo periodo che prevedeva il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati immessi sul mercato antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 49/2014, a carico dei produttori. Tale disposizione si poneva parzialmente in contrasto con quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, punto 1 e paragrafo 3 della direttiva (UE) 884/2024 che ha modificato gli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE, per quanto attiene al finanziamento del fine vita da parte dei produttori a partire dal 13 agosto 2012. Ne deriva che, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria, se i pannelli sono stati immessi a partire dal 13 agosto 2012, il finanziamento della gestione del fine vita è a carico dei produttori.

Per quanto concerne la gestione dei RAEE da pannelli fotovoltaici immessi prima del 13 agosto 2012, nel caso in cui i detentori dei pannelli siano pubbliche amministrazioni, la modifica normativa non comporta nuovi o maggiori oneri.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/884 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 MARZO 2024, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – RAEE»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 8;

VISTA la direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

VISTA la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle imprese e del made in Italy, della salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, la lettera o) è sostituita dalla seguente:



«o) RAEE storici: i RAEE derivanti da:

- 1) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;
- 2) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore;».

ART. 2

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Per i RAEE storici» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),»;

b) al comma 2:

1) le parole: «Per i RAEE derivanti da AEE» sono sostituite dalle seguenti: «Per i RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,»;

2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti: «nonché da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018,».

ART. 3

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «professionali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),»;

b) al comma 2:

1) dopo la parola: «elettroniche» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,»;

2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti: «nonché da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018»;

3) le parole: «dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «dalle predette date».

ART. 4

(Modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49)



1. All'articolo 24-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole da: «Il finanziamento» a «professionale,» sono sostituite dalle seguenti: «Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall'origine domestica o professionale. Sono».

ART. 5

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i pannelli fotovoltaici, l'obbligo si applica a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012. Relativamente alle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), l'obbligo si applica solo per quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.»;

b) al comma 2, le parole: «CEI EN 50419:2006-05» sono sostituite dalle seguenti: «CEI EN 50419:2023-02» e le parole: «CENELEC EN 50419:2006-03» sono sostituite dalle seguenti: «CENELEC EN 50419:2022»;

c) al comma 4, le parole: «CEI EN 50419:2006-05» sono sostituite dalle seguenti: «CEI 50419:2023-02».

ART. 6

(Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49)

1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il primo periodo è soppresso.

ART. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Explanatory document for transposition of directives - non-binding template*
(Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante*)

Directive:

(Direttiva:) Direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE

Transposition deadline(s):

(Scadenza/e del recepimento:) 9 ottobre 2025

Contact details (Commission + Member States):

(Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri): Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existent):

(Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e link diretto se esistente): Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE

General context information related to the transposition of the directive in the national legal framework (if useful):

(Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile):) Lo schema di decreto legislativo consente un riordino della disciplina sui RAEE, in considerazione delle modifiche già effettuate nel corso degli anni al D.Lgs. n. 49 del 2014 - Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).



Correlation table:
(Tabella di concordanza:)

Updated on:
(Aggiornata il:)

Directive (Direttiva)		Additional information provided by Commission services (Informazioni aggiunte dai servizi della Commissione)	National transposition measure** (Misure nazionali di recepimento**)		Comments/explanations from Member State/ Link to the consolidated version if available (Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile)
Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)		Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i)	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)	
<i>Articolo 1</i> Modifiche della direttiva 2012/19/UE <i>Paragrafo 1</i>	La direttiva 2012/19/UE è così modificata: 1) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 24 bis Riesame 1. Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione valuta la necessità di procedere a una revisione della presente direttiva e, se del caso, presenta una proposta legislativa in tal senso, corredata di una valutazione approfondita dell'impatto				Non da recepire. Si tratta della eventuale revisione della direttiva da parte della Commissione europea entro il 2026



				socioeconomico e ambientale. 2. Nell'ambito della valutazione d'impatto di cui al paragrafo 1, la Commissione considera in particolare la necessità: a) di disposizioni che garantiscono specificamente il rispetto del principio della certezza del diritto e l'assenza di effetti retroattivi ingiustificati in uno Stato membro; b) di disposizioni che garantiscano l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE; c) di disposizioni che garantiscano che i cittadini e i consumatori non siano gravati da costi sproporzionati, conformemente al principio «chi inquina paga»; d) di disposizioni che garantiscano la piena attuazione e
--	--	--	--	--

				applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta adeguati, nonché per quanto riguarda la prevenzione del commercio illegale di RAEE; e) della creazione di una nuova categoria di AEE denominata «Pannelli fotovoltaici» nell'ambito della presente direttiva, al fine di separare i pannelli fotovoltaici dalla categoria 4 di AEE esistente denominata «Apparecchiature di grandi dimensioni» di cui agli allegati III e IV, e il calcolo degli obiettivi di raccolta sulla base dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici disponibili per la raccolta in funzione della loro durata di vita prevista, anziché della quantità
--	--	--	--	--

	di prodotti immessi sul mercato; f) dell'istituzione di un meccanismo volto a garantire che, in caso di fallimento o liquidazione del produttore, i futuri costi della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici provenienti sia dai nuclei domestici che dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano coperti.»				
<i>Articolo 1,</i> Modifiche della direttiva 2012/19/UE <i>paragrafo 2)</i>	2) l'articolo 12 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:		Articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49	Articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 1. Per i RAEE storici di cui all'articolo 4, comma	Rif. Articolo 2 Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49



	«1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, come segue: a) per i RAEE originati dalle AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, se tali AEE sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005; b) per i RAEE originati da pannelli fotovoltaici, se tali pannelli sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012; e			<i>1, lettera o), il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento.</i> <i>2. Per i RAEE derivanti da AEE Per i RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,</i>
--	---	--	--	--



	c) per i RAEE originati dalle AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se tali AEE sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.»; b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3. Ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo individualmente o aderendo ad un regime collettivo.»;			immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, nonché da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018, il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità: a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;	
--	---	--	--	---	--



	c)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati dai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diversi dai pannelli fotovoltaici, immessi sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data («rifiuti storici») è sopportato da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.»;				b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento.		Rif. Articolo 3 Modifiche all'articolo 24 del
Articolo 1, Modifiche della	3) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	Articolo 24 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49	Articolo 24 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49				



direttiva 2012/19/UE <i>paragrafo 3)</i>	«1. Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sia sostenuto dai produttori come segue: a) per i RAEE originati dalle AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, se tali AEE sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005; b) per i RAEE originati da pannelli fotovoltaici, se tali pannelli sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012; e c) per i RAEE originati dalle AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e che non			1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o), è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero è a carico del detentore negli altri casi. 2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed	decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
--	--	--	--	--	--



	rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se tali AEE sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.»;			elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, nonché da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018, è a carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data dalle predette date.	
	Per i rifiuti storici derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diversi dai pannelli fotovoltaici, che sono sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi spetta ai produttori di detti prodotti all'atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano anch'essi resi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.				

	Per gli altri rifiuti storici delle AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, il finanziamento dei costi incombe sugli utilizzatori diversi dai nuclei domestici.»;				
<i>Articolo 1, paragrafi 2) e 3)</i>		Articolo 4, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49		All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 lettera o) "RAEE storici": i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005,; <i>1. apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;</i>	Rif. Articolo 1 Modifiche all'articolo 4, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 L'articolo 1 prevede la modifica dell'articolo 4, comma 1, lettera o), del D.lgs. n. 49/2014, per adeguare la definizione di RAEE storici a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) e al paragrafo 3 della Direttiva 2002/95/CE, che ha modificato l'articolo 12 e l'articolo 13



					2. <i>apparecchiature elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore.</i>	della Direttiva 2012/19/UE
<i>Articolo 1, paragrafi 2) e 3)</i>				Articolo 24 bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49	Articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o	Rif. Articolo 4 Modifiche all'articolo 24 bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49



				professionale: <i>Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall'origine domestica o professionale. Sono fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita solo dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto, come definiti dal periodo successivo. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005,</i>
--	--	--	--	---



				pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore
--	--	--	--	---



					dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione è fissato al 31 dicembre 2024. La documentazione di cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati nella propria
--	--	--	--	--	---

				banca di dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di matricola non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione
--	--	--	--	---



					dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto. Il GSE definisce le modalità operative entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie istruzioni operative provvede alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivato. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure
--	--	--	--	--	--



				per l'invio della documentazione di adesione ai sistemi collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative.	
<i>Articolo 1, paragrafi 2) e 3)</i>			Articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49	Articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 3. Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo; avviene secondo le modalità definite agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1. Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico	Rif. Articolo 6 Modifiche all'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49



				professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)". Per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti
--	--	--	--	--

				di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi decreti e delibere attuativi, al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta, pari al doppio di quella determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi	
--	--	--	--	---	--



				incentivanti individuati dai Conti Energia, viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di nuovi pannelli, la responsabilità ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica, definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.	
<i>Articolo 1</i> Modifiche della direttiva 2012/19/UE <i>Paragrafo 4)</i>	4) all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti		Articolo 28 del D.lgs. n. 49/2014	Articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 1. Il produttore appone sulle apparecchiature	Rif. Art. 5 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49



	urbani misti e di facilitarne la raccolta differenziata, gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente, preferibilmente in conformità alla norma europea EN 50419:2022, con il simbolo indicato nell'allegato IX le AEE immesse sul mercato. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'AEE.»;			elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. <i>Per i pannelli fotovoltaici, l'obbligo si applica a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012. Relativamente alle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), l'obbligo si applica solo per quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.</i> 2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella
--	---	--	--	---



				norma tecnica CEI-EN 50419:2006-05 CEI EN 50419:2023-02, che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC-EN 50419:2006-03 CENELEC EN 50419:2022, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale di cui all'articolo 29. 4. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura è duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI-EN 50419:2006-05, al punto 4.2: CEI 50419:2023-02.
--	--	--	--	---



<i>Articolo 1</i> Modifiche della direttiva 2012/19/UE <i>Paragrafo 5)</i>	5) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui l'AEE è stata immessa sul mercato sia determinata in modo inequivocabile, gli Stati membri provvedono a che il marchio apposto sull'AEE specifichi che quest'ultima è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. A tal fine è preferibile applicare la norma europea EN 50419:2022. Per i pannelli fotovoltaici, l'obbligo di cui al primo comma si applica solo a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012. Relativamente alle AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), che non rientrano nell'ambito di		Articolo 28 del D.lgs. n. 49/2014	Articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 1. Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. <i>Per i pannelli fotovoltaici, l'obbligo si applica a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012. Relativamente alle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), l'obbligo si applica solo per quelle immesse sul mercato a</i>	Rif. Art. 5 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
---	---	--	--	--	---



	applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica solo a quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.».			<i>partire dal 15 agosto 2018.</i> 2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI-EN 50419:2006-03 <i>CEI EN 50419:2023-02</i>, che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC-EN 50419:2006-03 <i>CENELEC EN 50419:2022</i>, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale di cui all'articolo 29. 4. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura è duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla	
--	---	--	--	---	--



					norma tecnica CEI-EN 50419:2006-05, al punto 4.2: <i>CEI 50419:2023-02.</i>	
--	--	--	--	--	--	--



White: Articles/paragraphs where transposition is required (Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto) È richiesto il recepimento dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio
Yellow: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition. (Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)
Blue: Articles/paragraphs where transposition is not required (Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)

* This is a meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudice the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.

(*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne "disposizioni" se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l'interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.)

** This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.

(* Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.)



ANALISI TECNICO – NORMATIVA

Provvedimento: schema di decreto legislativo recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE*”

Amministrazione competente: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e Direzione generale economia circolare e bonifiche.

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVO DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il D.lgs. n. 49/2014 ha attuato in ambito nazionale la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ridefinendo le regole per la gestione dei rifiuti elettronici in Italia, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di raccolta. Il principale scopo del D.lgs. 49/2014 è di proteggere l’ambiente e la salute umana attraverso misure preventive e correttive. Queste ultime sono applicate alla progettazione, produzione e gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e dei relativi rifiuti (RAEE). Il D.lgs. n. 49/2014, disciplina, tra l’altro, le modalità di finanziamento della gestione dei RAEE, che possono essere poste in capo ai produttori di AEE o ai detentori di tali rifiuti. Il sistema di gestione dei RAEE è disciplinato dalla direttiva 2012/19/UE (direttiva RAEE), entrata in vigore il 13 agosto 2012; tale direttiva ha mantenuto il campo di applicazione della precedente direttiva sui RAEE (2002/96/CE) per un periodo transitorio, sino al 14 agosto 2018 e in questo campo vi ha incluso i pannelli fotovoltaici. Successivamente a tale data sono state incluse numerose altre apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nel campo di applicazione della direttiva.

I soggetti responsabili della gestione dei RAEE sono i produttori di AEE, in applicazione dei principi cardine della politica ambientale dell’Unione Europea (‘chi inquina paga’ e ‘responsabilità estesa del produttore’). Detti soggetti sono tenuti a finanziare la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE con modalità differenziate in base alla loro provenienza (domestico/professionale). Ai sensi degli articoli 12 e 13 della direttiva RAEE, i produttori di AEE sono responsabili anche del finanziamento dei cosiddetti RAEE storici ovvero di quelli immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005. Nelle disposizioni dei suddetti artt. 12 e 13 rientrano anche i RAEE da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato nel periodo tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012.

L’adozione della Direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 si è resa necessaria anche in applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Causa C-181/20) del 25 gennaio 2022, che ha evidenziato la violazione del principio di certezza del diritto dovuta alla retroattività dell’art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, negli anni in cui le modalità di finanziamento per la gestione dei rifiuti di pannelli fotovoltaici professionali erano state stabilite dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro rifiuti). L’art. 14 della direttiva 2008/98/CE individua i soggetti che, in applicazione del principio ‘chi inquina paga’, devono sostenere i costi della gestione dei rifiuti (quindi anche di quelli derivanti da pannelli fotovoltaici,

essendo gli stessi disciplinati dalla direttiva rifiuti nel periodo antecedente l'emanazione della direttiva 2012/19/UE).

Con la sentenza in argomento, la Corte ha dichiarato invalido l'articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva 2012/19/UE nella misura in cui imponeva ai produttori di pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012 di sostenere i costi di gestione dei RAEE professionali, a causa di un effetto retroattivo ingiustificato e in violazione del principio della certezza del diritto.

La determinazione della Corte discende dal fatto che, prima dell'adozione della direttiva 2012/19/UE, gli Stati membri avevano la possibilità di scegliere se attribuire i costi relativi alla gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici al detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure al produttore o al distributore di tali pannelli, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Successivamente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, è stato definito che tali costi dovessero essere a carico dei produttori in tutti gli Stati membri, anche per quanto concerne i pannelli fotovoltaici già immessi sul mercato mentre vigeva la sola Direttiva 2008/98/CE.

Su questo punto, la Corte ha ritenuto che la retroattività delle suddette disposizioni relative ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della direttiva 2012/19/UE (ossia finanziamento del fine vita a carico dei produttori) fosse invalida e passibile di violazione del principio della certezza del diritto.

Al fine di dare esecuzione alla sentenza è stato modificato l'articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva 2012/19/UE relativo al finanziamento della raccolta e del trattamento dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici (professionali).

Inoltre, sebbene non fosse stato esplicitamente preso in considerazione dalla sentenza della Corte di giustizia in argomento, con la Direttiva (UE) 884/2024 è stato modificato anche l'articolo 12 della Direttiva 2012/19/UE, in quanto conteneva disposizioni analoghe ai pannelli fotovoltaici e ai relativi rifiuti di natura domestica, così come per altre apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Tali disposizioni potevano essere considerate retroattive sulla base del ragionamento presentato dalla Corte. Le modifiche, peraltro, hanno riguardato anche altri prodotti che, dal 15 agosto 2018, sono rientrati nell' "ambito di applicazione aperto" della direttiva RAEE, con fattispecie simili a quella dei pannelli fotovoltaici menzionati nella sentenza. Pertanto, è stato precisato che, solo a partire dal 15 agosto 2018, i produttori sono tenuti a finanziare la gestione dei rifiuti derivanti dalle AEE, che rientrano nell'ambito di applicazione aperto. Lo schema di decreto legislativo in parola, sulla base di quanto disposto dalla Direttiva (UE) 884/2024 introduce disposizioni specifiche per il finanziamento della gestione dei RAEE,

In particolare, lo schema di decreto legislativo, in coerenza con quanto previsto dal Programma di Governo e dalle Direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha l'obiettivo di definire chi sono i soggetti a carico dei quali sono posti i costi per la gestione dei rifiuti di AEE, al fine di tutelare l'ambiente e favorire il recupero dei materiali, in un'ottica di economia circolare.

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”*, che, all'articolo 8, comma 1, reca i principi e i criteri direttivi per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 884/2024, di seguito indicati:

- a) riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici adeguandola alla direttiva (UE) 2024/884, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884;
- b) adeguare la disciplina relativa al finanziamento della gestione dei rifiuti originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse dai pannelli fotovoltaici alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
- c) adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 1, punti 4) e 5), della direttiva (UE) 2024/884, relativi agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori, sia agli operatori degli impianti di trattamento, senza prevedere oneri sproporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie imprese, e nel rispetto dei principi di semplificazione e digitalizzazione degli obblighi informativi.

Al fine di recepire le disposizioni di cui si tratta, inoltre, la Legge 13 giugno 2025, n. 91 prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi.

In questo contesto lo schema di decreto legislativo si propone, quindi, di adeguare le disposizioni vigenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2024/884.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

A livello nazionale, il d.lgs. n. 49/2024, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), stabilisce misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla produzione e gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in applicazione dei principi e dei criteri di cui agli articoli 177, 178, 178-bis, 179, 180, 180-bis e 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Lo schema di decreto legislativo consente di armonizzare il diritto interno a quello europeo, attraverso la modifica di specifici articoli sottesi al finanziamento per la gestione dei RAEE.

3) Incidenza delle norme proposte su leggi e regolamenti vigenti.

L'intervento normativo proposto risulta compatibile e coerente con l'attuale quadro normativo.

A livello interno, lo schema di decreto legislativo incide sul D.Lgs. n. 49/2014, modificando i contenuti di alcune delle disposizioni che disciplinano sostanzialmente il finanziamento della gestione dei RAEE.

In particolare, lo schema di decreto legislativo modifica:

- la definizione di RAEE storici prevista all'articolo 4, comma 1, lettera o), del D.lgs. n. 49/2014, adeguando la definizione secondo quanto previsto dall'articolo 1, al paragrafo 2, lettera c) e al paragrafo 3 della Direttiva 2024/884;
- il comma 1 e il comma 2, dell'articolo 23, rubricato "*Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici*" disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE domestici di storici e non storici, escludendo i RAEE da pannelli fotovoltaici;

- il comma 1 e il comma 2, dell'articolo 24 rubricato "*Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali*" disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE diversi da quelli dei nuclei domestici storici e non storici, escludendo i RAEE pannelli fotovoltaici;
- l'articolo 24-bis rubricato "*Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico*" disciplina il finanziamento della gestione dei RAEE da pannelli fotovoltaici, in base al momento di immissione del pannello fotovoltaico sul mercato
- l'articolo 28 rubricato "*Marchio di identificazione del produttore*" aggiorna alla luce di quanto introdotto dalla Direttiva (UE) 884/2024 disposizioni sulla marcatura delle AEE, sia in funzione della normativa tecnica unionale, che nazionale;
- il comma 3 dell'articolo 40 rubricato "*Disposizioni transitorie e finali*", elimina la disposizione che pone in capo ai produttori il finanziamento dei RAEE immessi prima del 14 aprile 2014, allineando pertanto il comma alle nuove disposizioni per l'art. 24-bis. del D.lgs. n. 49/2014.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo proposto risulta compatibile con i principi costituzionali, essendo coerente con le norme che garantiscono l'efficienza e la legittimità dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio costituzionale del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni a ordinario statuto e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo proposto risulta compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché degli enti locali in quanto non incide sulla potestà regolamentare delle Regioni e sulla potestà regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

In particolare, le disposizioni introdotte nello schema di decreto legislativo sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione; non si rilevano inoltre profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto lo schema di decreto legislativo rientra nell'alveo delle materie di legislazione esclusiva dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo Stato dell'iter.*

Non si hanno notizie di progetti di legge su materie analoghe.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Non risultano incompatibilità con i livelli minimi di regolazione europea in quanto l'intervento normativo garantisce il corretto recepimento della direttiva (UE) 2024/884.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Risulta aperta nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione (2024)2142 recante "Cattiva applicazione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE", con la quale si contesta il mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti.

In particolare, con lettera C(2024)4055 *final*, notificata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE in data 25 luglio 2024, la Commissione europea ha contestato il mancato raggiungimento degli obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani e dell'obiettivo di riciclo dei rifiuti elettronici (RAEE) stabiliti all'art. 11, paragrafo 2 lettera a) della direttiva 2008/98/CE e all'art. 7, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2012/19/UE.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali

13) *Indicazioni delle linee prevalenti nella giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia della Comunità europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti nella giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli stati membri dell'Unione europea.*

Il testo di decreto è finalizzato al recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di decreto legislativo introduce, all'articolo 4, comma 1, lett. o) del d.lgs. n. 49/2014, una nuova definizione di "RAEE storici", in considerazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2024/884.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel decreto in esame risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è ritenuto necessario fare ricorso alla tecnica della novella legislativa, al fine di apportare le occorrenti modifiche e integrazioni al vigente d.lgs. n. 49/2014, come sopra illustrato (Parte I, n. 3).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono previsti effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La norma in argomento non ha alcun effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte al medesimo oggetto, anche a carattere integrativo correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere correttivo o integrativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento in esame non prevede atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia in oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati aggiornati già in possesso delle Amministrazioni interessate e non si è ravvisata la necessità di commissionare elaborazioni statistiche.

